

Publicato il 02/08/2018

N. 08717/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07788/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2018, proposto da:

E. I., rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

contro

Cineca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della non ammissione (anche in VIA INTERINALE CON RISERVA) al concorso per L'Abilitazione Scientifica Nazionale giusto decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 29 luglio 2016, V quadrimestre, REVOCA E/O ANNULLAMENTO PROVV. DINIEGO miur 005110.18.04.2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in ricorso mediante il quale non era accolta l'istanza di regolarizzazione della candidatura proposta dal ricorrente.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Il ricorrente ha presentato domanda diretta al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. Il ricorrente rappresentava che, dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata nel sistema cineca, non riusciva a trasmettere la domanda relativa alla propria candidatura, già completata con gli allegati richiesti e variamente aggiornata.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell'istanza, in attivazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione "esclusivamente" con modalità telematica e all'acclarato riscontro di difficoltà sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà sottese all'invio della domanda stessa.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non "quantificabili" in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta

irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L’aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire l’inoltro della domanda, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

La complessità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Paolo Marotta, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO